



COMUNE DI FIESSO D'ARTICO

Città Metropolitana di Venezia

SETTORE TRE EDILIZIA PRIVATA URBANISTICA

ORDINANZA N. 34 DEL 27/11/2020

OGGETTO:	MISURE TEMPORANEE PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DELL'ARIA - STAGIONE 2020/2021
-----------------	--

IL SINDACO

Premesso che

- grazie ai numerosi dati disponibili è sempre più consolidata la conoscenza circa la distribuzione spaziale e temporale/stagionale dell'inquinamento da polveri sottili sul nostro territorio, evidenziando lo spiccato andamento stagionale dovuto alle condizioni meteo-climatiche che incidono in modo preponderante rispetto ad altri fattori;
- le emissioni da riscaldamento sono concentrate nei periodi più freddi dell'anno, più soggetti ai superamenti delle soglie acute sia per polveri sottili che per ossidi di azoto;
- il Parlamento Europeo, con la direttiva 2008/50/CE del 21 maggio 2008 relativa alla "*Qualità dell'aria ambiente e per l'aria più pulita in Europa*", recepita dallo Stato Italiano con D.Lgs. n.155/2010, evidenzia che, ai fini della tutela della salute umana e dell'ambiente nel suo complesso, è particolarmente importante combattere alla fonte l'emissione di inquinanti nonché individuare e attuare le più efficaci misure di riduzione delle emissioni a livello locale;
- la Regione Veneto ha espressamente previsto l'adozione, da parte delle Amministrazioni comunali, di provvedimenti di limitazioni nell'utilizzo degli impianti termici come "azione diretta" nell'ambito del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera;
- alla Città Metropolitana di Venezia sono attribuite le competenze in merito alla verifica del rendimento energetico e dello stato di esercizio e di manutenzione degli impianti termici civili installati nei Comuni con meno di 30.000 abitanti (D. Lgs. n. 192/2005, D. Lgs. n. 311/2006 e L.R. n. 11/2001);

Richiamate

- la Direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria;
- il D.Lgs. 13.08.2010 n. 155, recante attuazione alla Direttiva 2008/50/CE;
- la delibera della Giunta della Regione Veneto n. 2811 del 30.12.2013 che ratifica un "Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento della qualità dell'aria e contiene una serie di misure a breve, medio e lungo termine da attuare in modo omogeneo nell'intero bacino regionale padano a fine di far fronte alle criticità conseguenti alla scarsa dispersione degli inquinanti atmosferici";
- la Delibera di Consiglio Regionale n. 90 del 19.04.2016 con cui si approva l'aggiornamento del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera (P.R.T.R.A.) e si individuano misure strutturali e permanenti da attuare su aree vaste di breve, medio e lungo periodo, la cui adozione consente di ridurre progressivamente le emissioni in atmosfera con la finalità di conseguire il rispetto dei valori limite di qualità dell'aria;
- la Delibera di Giunta della Regione Veneto n. 836 del 06.06.2017 con la quale si approva l' "*Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano*";



COMUNE DI FIESSO D'ARTICO

Città Metropolitana di Venezia

- la Delibera di Giunta della Regione Veneto n. 1500 del 16/10/2018 che demanda ai Comuni l'attuazione delle misure per il miglioramento della qualità dell'aria, ai sensi degli artt. 5 e 7 della Normativa di Piano, sotto il coordinamento dei Tavoli Tecnici Zonali (T.T.Z.);
- la Delibera di Giunta della Regione Veneto n. 1355 del 16/09/2020, con la quale è stata disposta la rimodulazione dal 1 ottobre 2020 al 1 gennaio 2021 dell'entrata in vigore del blocco dei veicoli diesel "Euro 4", prevista dal Nuovo Accordo di Programma.

Preso atto che

- il nuovo Accordo è stato siglato il 9/06/2017;
- la ratifica di un nuovo accordo a scala interregionale si è resa necessaria in quanto le regioni del Bacino Padano presentano specifiche condizioni orografiche e meteo climatiche che favoriscono la formazione e l'accumulo nell'aria di inquinanti, con particolare riferimento alle polveri sottili producendo così situazioni di inquinamento particolarmente diffuse, tali da rendere difficile il conseguimento del rispetto dei valori limite della qualità dell'aria;
- la Commissione Europea ha avviato due procedure di infrazione nei riguardi dell'Italia per la non corretta applicazione della Direttiva 2008/50/CE in riferimento ai superamenti continui e di lungo periodo dei valori limite del PM10 e del biossido di azoto;
- che la procedura di infrazione che coinvolge il Veneto riguarda, tra le altre zone, quella denominata "Agglomerato di Venezia";

Rilevato che

- La Regione del Veneto ha trasmesso il 14/02/2020 ai Tavoli Tecnici Zonali la nota recante ad oggetto "*Revisione della zonizzazione della Regione Veneto in adeguamento alle disposizioni del D.Lgs 13/08/2010, n. 155. Trasmissione documentazione per presa d'atto*" con la quale sono state informate le Amministrazioni locali delle modifiche puntuali apportate alla precedente zonizzazione approvata con D.G.R.V. 2013 del 23/10/2012 e confluita nel Piano Regionale di tutela e risanamento dell'atmosfera, approvato con la già citata Delibera del Consiglio Regionale nr. 90/2016;
- La zonizzazione riportata nel sito di ARPAV individua la "Zona IT0517 – Agglomerato Venezia" che ricomprende i Comuni di Marcon, Martellago, Mira, Quarto d'Altino, Scorzè, Spinea e Venezia, e le zone "IT0522 – Pianura" e "IT0523 – Zona costiera e colli", con i restanti Comuni;
- il Comitato di Indirizzo e Sorveglianza (C.I.S.) della Regione del Veneto, in data 6/7/2020 ha illustrato la "Presentazione degli studi Arpav su effetti lockdown e Covid-19". Gli studi dell'agenzia ambientale regionale hanno portato alla conclusione che l'effetto del lockdown sulle concentrazioni di PM10 (legato alla drastica riduzione dei veicoli circolanti) sia stato modesto, non essendo stato registrato un calo proporzionale tra le concentrazioni degli inquinanti e la quantità di veicoli circolanti;
- nel corso della stessa riunione è stato comunicato che tra le Regioni del Bacino Padano era in corso un confronto finalizzato a valutare il differimento di quanto previsto dall'Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria riguardo al blocco della circolazione dei mezzi Euro 4 diesel, sia a causa delle misure di distanziamento fisico connesse all'emergenza sanitaria che prevedono una ridotta capacità di carico da parte dei mezzi pubblici;
- in occasione della seduta del 11/08/2020 del Comitato di Indirizzo e Sorveglianza (C.I.S.) è stata confermata la decisione presa dalle Regioni del Bacino Padano di posticipare il blocco dei veicoli Euro 4 (previsto per il 01/10/2020) al 01/01/2021, ferma restando la volontà di continuare a lavorare sulle limitazioni delle emissioni prodotte dal traffico, dal riscaldamento domestico e dall'agricoltura, come riportato nel relativo verbale trasmesso al Tavolo Tecnico Zonale della Città metropolitana di Venezia in data 14/09/2020;

Preso atto



COMUNE DI FIESSO D'ARTICO

Città Metropolitana di Venezia

- che il Comune di Fiesso d'Artico risulta inserito nella “Zona IT0513 – Pianura e capoluogo bassa pianura” e rientra nell’ambito di applicazione di alcune misure temporanee ed omogenee previste dal “Nuovo accordo di Bacino Padano”;
- di quanto emerso nel corso del Tavolo Tecnico Zonale della Città Metropolitana nella seduta del 24/06/2020, giusto verbale trasmesso, nel corso del quale è stato preso atto della nuova zonizzazione della Regione Veneto sopra richiamata e del Tavolo Tecnico Zonale del 25/09/2020, durante il quale è stato confermato l’intendimento di rendere quanto più uniforme ed omogenea l’applicazione di misure di limitazione nell’ambito metropolitano, confermando che anche nei comuni con meno di 30000 abitanti si applicano le misure relative agli impianti termici, abbruciamenti e spandimenti di liquami zootecnici per il livello di allerta **verde**.

Considerato che

- per i comuni cui si applicano le misure di “allerta verde” del “Nuovo accordo di Bacino Padano”, di cui fa parte anche il Comune di Fiesso d'Artico, fino al 31 marzo 2021 si prevedono limitazioni riguardanti l’esercizio degli impianti termici e delle combustioni all’aperto;
- gli eventuali livelli di allarme “arancio” e “rosso” verranno comunicati da ARPAV a codesto Comune mediante comunicazione formale e sono comunque rilevabili nel bollettino PM10 del sito istituzionale del medesimo ente di protezione ambientale. Tali livelli si basano sui livelli rilevati nella stazione di riferimento, che per il Comune di Fiesso d'Artico è quella di Mirano;
- le ulteriori misure riguardanti i livelli “arancio” e “rosso” sono da ritenersi facoltative per i Comuni non compresi nell’Agglomerato di Venezia oltre che per i comuni con meno di 30000 abitanti;

Rilevato che

- a livello locale il Sindaco può adottare interventi di tipo strutturale e/o provvedimenti emergenziali che riguardano la scala urbana con l’obiettivo di contenere e ridurre ulteriormente i picchi di inquinamento che si possono verificare a livello urbano;

Richiamato

- Il D.P.R. 74/2013 che per la zona climatica “E” ove è classificato il Comune di Fiesso d'Artico, consente l’esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale limitatamente a 14 ore giornaliere dal 15 ottobre al 15 aprile;

Visti

- Il D.P.C.M. 08.03.2002;
- La L.R. 33/85 e s.m.i.;
- La Legge 09.01.1991 e s.m.i.;
- Il D.P.R. 412/93 e s.m.i.;
- Il D.P.R. 74/2013 e s.m.i.;
- Il D. Lgs 152/2006;
- Il D.Lgs 13.08.2013 n. 155;
- La D.G.R.V. 1908 del 29.11.2016;
- Il D.M. 7.11.2017 n. 186;

ORDINA

A tutta la cittadinanza di applicare, nel periodo intercorrente tra la data di pubblicazione del presente provvedimento ed il 31 marzo 2020, tutti i giorni, le seguenti misure per il miglioramento della qualità dell’aria ed il contrasto all’inquinamento da PM10 in applicazione del “Nuovo Accordo di Bacino Padano”:



COMUNE DI FIESSO D'ARTICO

Città Metropolitana di Venezia

1. Limitazione dell'esercizio degli impianti termici, fatte salve le deroghe previste dal D.P.R. 74/2013:

- La temperatura ambiente (intesa come media ponderata della temperatura dell'aria, misurata nei singoli ambienti riscaldati di ciascuna unità immobiliare) non deve risultare superiore a:
 - 17° C (+2 di tolleranza) negli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili;
 - 19° C (+2 di tolleranza) in tutti gli altri edifici;
- Riduzione di 2 ore del periodo massimo consentito dall'art. 4 c. 2 del D.P.R. n.74/2013, da attuarsi dalle ore 16.00 alle ore 18.00 di ogni giorno, per quanto riguarda l'esercizio degli impianti termici (e dei cosiddetti "apparecchi" per il riscaldamento quali stufe, caminetti ecc.) alimentati a combustibili liquidi o solidi;
- Divieto di utilizzo di generatori di calore a biomasse inferiori o uguali a 3 stelle (DGRV n. 1908/2016);

2. Limitazione delle combustioni all'aperto:

- Divieto di combustione all'aperto, in particolare in ambito agricolo e di cantiere, ai sensi dell'art. 182 c. 6bis del D. Lgs. 152/2006 (e DGRV n. 122/2015), fatta salva la necessità di combustione finalizzata alla tutela sanitaria di particolari specie vegetali, e per tutte le iniziative pubbliche previste, organizzate dall'Amministrazione, co-organizzate o patrocinate dalla stessa;

A V V E R T E

- che il presente provvedimento potrà essere modificato o anticipatamente sospeso a seguito dell'instaurarsi di particolari condizioni atmosferiche;
- Che l'ottemperanza al presente atto, relativamente al punto 1, potrà essere verificata nell'ambito dei controlli del rendimento energetico e dello stato di esercizio e di manutenzione degli impianti termici effettuati dalla Città metropolitana di Venezia.

Salvo che il fatto costituisca illecito o reato, le violazioni alle disposizioni della presente ordinanza saranno punite con la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 da applicarsi con le procedure stabilite dalla legge 689/1981.

D I S P O N E

- che il presente provvedimento sia pubblicato all'Albo Pretorio con efficacia notiziale e diffuso nelle forme e nei modi ritenuti più opportuni ai fini della sua ampia conoscibilità per tutto il tempo di validità dello stesso;
- che il presente provvedimento venga trasmesso per gli adempimenti di competenza a:
 - Settore Lavori Pubblici di questo Comune;
 - Regione del Veneto – Area Tutela e Sviluppo del Territorio – Direzione Ambiente;
 - Comando di Polizia Locale dell'Unione dei Comuni "Città della Riviera del Brenta";
 - S.U.A.P. dell'Unione dei Comuni "Città della Riviera del Brenta";
 - Tavolo Tecnico Zonale (TTZ), Città metropolitana di Venezia;
 - Ufficio Politiche Ambientali della Città metropolitana di Venezia;
 - Ufficio Edilizia Scolastica della Città metropolitana di Venezia;
 - ARPAV Dipartimento Provinciale di Venezia;
 - Azienda ULSS n. 3 Serenissima;

I N F O R M A

- che attraverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al TAR Veneto entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio.



COMUNE DI FIESSO D'ARTICO

Città Metropolitana di Venezia

Si da atto che sulla presente ordinanza non sussiste situazione di conflitto di interessi, ai sensi del combinato disposto di cui agli art. 6 bis della L. 241/1990 e art. 7 del D.P.R. 62/2013, né in capo al Responsabile del Settore né in capo al soggetto che sottoscrive il presente atto.

IL SINDACO

Andrea Martellato / INFOCERT SPA

Documento sottoscritto con firma digitale